

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1994

che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio riguardo alla formulazione dei certificati sanitari

(94/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma,

considerando che occorre precisare la formulazione dei certificati di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE, allo scopo soprattutto di farvi figurare alcune garanzie relative a determinate malattie;

considerando che, per evitare qualsiasi possibilità di confusione, occorre riformulare le disposizioni dell'allegato E della suddetta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua notificazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

ALLEGATO

« ALLEGATO E

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾

per gli scambi di ovini o caprini da macello tra gli Stati membri della Comunità europea

N.

Paese speditore :

Ministero competente :

Servizio territoriale competente :

I. Numero di animali :

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali :

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità ⁽²⁾, oppure
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano ⁽²⁾ :
- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, oppure
 - le condizioni dell'articolo 8, paragrafo A, punto 2 della direttiva 91/496/CEE e sono rimasti almeno 30 giorni nello Stato membro speditore ⁽²⁾.

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti :

da
(luogo di spedizione)a
(Stato membro e luogo di destinazione)per : vagoni ferroviario, autoveicolo, aereo, nave ⁽²⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

⁽¹⁾ Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽³⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.


V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti :

- A) sono stati oggetto d'ispezione in data odierna (nel corso delle 48 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia ;
 - B) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
 - C) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria, tenendo presente che :
 - 1) il divieto è dovuto all'insorgere di un focolaio di una delle seguenti malattie, che gli animali potrebbero contrarre :
 - la brucellosi,
 - la rabbia,
 - il carbonchio ematico ;
 - 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito la durata del divieto deve essere almeno di :
 - 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - 30 giorni nel caso della rabbia,
 - 15 giorni nel caso del carbonchio ematico ;
- e non debbono provenire da un'azienda, né essere venuti a contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione dalla quale l'uscita degli animali è vietata in applicazione della legislazione comunitaria ;
- D) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in applicazione della legislazione comunitaria sull'afta epizootica ; non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica ;
 - E) sono stati acquistati :
 - in un'azienda ⁽¹⁾ : ⁽²⁾ ;
 - presso un mercato riconosciuto ⁽¹⁾ : ⁽²⁾ ;
 - F) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando ⁽¹⁾ per un centro di raccolta ⁽¹⁾, per un luogo di carico o d'imbarco ⁽¹⁾, per una stalla di negoziante ⁽¹⁾, per un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto ⁽¹⁾ :
 - dall'azienda ⁽¹⁾, dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽¹⁾,
 - al luogo d'imbarco mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e tali da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a, il
(giorno di ispezione)



.....
(firma del veterinario ufficiale)
.....
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.
⁽²⁾ Eventualmente, indicare il nome.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾

per gli scambi di ovini o caprini da ingrasso tra gli Stati membri della Comunità europea

N.

Paese speditore :

Ministero competente :

Servizio territoriale competente :

I. Numero di animali :

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali :

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità ⁽²⁾, oppure
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano ⁽²⁾ :
- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, oppure
 - le condizioni dell'articolo 8, paragrafo A, punto 2 della direttiva 91/496/CEE e sono rimasti almeno 30 giorni nello Stato membro speditore ⁽²⁾.

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti :

da

(luogo di spedizione)

a

(Stato membro e luogo di destinazione)

per : vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave ⁽³⁾ : ⁽⁴⁾

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

⁽¹⁾ Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽³⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti :

- A) sono stati oggetto d'ispezione in data odierna (nel corso delle 48 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia ;
- B) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
- C) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria, tenendo presente che :
- 1) il divieto è dovuto all'insorgere di una delle seguenti malattie, che gli animali potrebbero contrarre :
 - la brucellosi,
 - la rabbia,
 - il carbonchio ematico ;
 - 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito la durata del divieto deve essere almeno di :
 - 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - 30 giorni nel caso della rabbia,
 - 15 giorni nel caso del carbonchio ematico ;

e non debbono provenire da un'azienda, né essere venuti a contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione dalla quale l'uscita degli animali è vietata in applicazione della legislazione comunitaria ;

- D) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in applicazione della legislazione comunitaria sull'afta epizootica ; non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica ;
- E) 1) rispondono alle condizioni per essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾ :
- a) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, oppure
 - b) provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e devono :
 - essere identificati individualmente,
 - non essere mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, esserlo da più di 2 anni ; possono inoltre essere introdotte femmine di età superiore a 2 anni, vaccinate prima dei 7 mesi d'età,
 - essere stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, essere stati sottoposti, con esito negativo, a due prove per la ricerca della brucellosi effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE⁽¹⁾ ;
- 2) oppure rispondono alle condizioni per essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾ :
- a) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, oppure
 - b) provengono da un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, oppure
 - c) provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nell'ambito dei piani di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE, da un'azienda diversa da quella di cui alle lettere a) e b) e devono :
 - i) essere identificati individualmente ;
 - ii) essere originari di un'azienda nella quale tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non presentano, da almeno dodici mesi, alcuna manifestazione clinica o altro segno di brucellosi ;

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

- iii) — non essere stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni contro la brucellosi (*B. melitensis*),
ed
- essere stati isolati nell'azienda d'origine sotto controllo veterinario e, durante il periodo d'isolamento, essere stati sottoposti, con esito negativo, a due prove per la ricerca della brucellosi, effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, oppure
 - essere stati vaccinati, con il vaccino Rev. 1, prima dei sette mesi d'età, ma al più tardi quindici giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione⁽¹⁾;

F) sono stati acquistati:


- in un'azienda⁽¹⁾:⁽²⁾;
- presso un mercato riconosciuto⁽¹⁾:⁽²⁾;
- in un paese terzo⁽¹⁾:⁽²⁾;

G) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando⁽¹⁾ per un centro di raccolta⁽¹⁾, per un luogo di carico o d'imbarco⁽¹⁾, per una stalla di negoziante⁽¹⁾, per un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto⁽¹⁾:

- dall'azienda⁽¹⁾, dall'azienda al mercato e dal mercato⁽¹⁾,
- al luogo d'imbarco mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e tali da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a, il
(giorno di ispezione)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽²⁾ Eventualmente, indicare il nome.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi di ovini o caprini da riproduzione o da allevamento tra gli Stati membri della Comunità europea

N.

Paese speditore :

Ministero competente :

Servizio territoriale competente :

I. Numero di animali :

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali :

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità (2), oppure
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano (2) :
 - le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2), oppure
 - le condizioni dell'articolo 8, paragrafo A, punto 2 della direttiva 91/496/CEE e sono rimasti almeno 30 giorni nello Stato membro speditore (2).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti :

da
(luogo di spedizione)

a
(Stato membro e luogo di destinazione)

per : vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2) : (2)

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

(1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare le diciture inutili.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti :

- A) sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 48 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia ;
- B) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;
- C) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria, tenendo presente che :

- 1) il divieto è dovuto all'insorgere di un focolaio di una delle seguenti malattie, che gli animali potrebbero contrarre :

- la brucellosi,
- la rabbia,
- il carbonchio ematico ;

- 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito la durata del divieto deve essere almeno di :

- 42 giorni nel caso della brucellosi,
- 30 giorni nel caso della rabbia,
- 15 giorni nel caso del carbonchio ematico ;

e non debbono provenire da un'azienda, né essere venuti a contatto con animali di un'azienda situata nella zona di protezione dalla quale l'uscita degli animali è vietata in applicazione della legislazione comunitaria ;

- D) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in applicazione della legislazione comunitaria sull'afta epizootica ; non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica ;

- E) per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapia) essi provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti seguenti :

- l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale,
- gli animali devono essere contrassegnati,
- non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapia) da almeno due anni,
- un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, qualora essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficino delle condizioni da stabilire conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/68/CEE ;
- possono esservi introdotte femmine solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti.

Essi debbono essere rimasti ininterrottamente in un'azienda o in aziende che rispettino tali requisiti dalla loro nascita o negli ultimi due anni ;

- F) 1) rispondono alle condizioni per essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, ovvero :

- a) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, oppure

- b) provengono da un'azienda indenne da brucellosi e devono :

- essere identificati individualmente,
- non essere mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, esserlo da più di due anni ; possono inoltre essere introdotte femmine di età superiore a due anni, vaccinate prima dei 7 mesi d'età,

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.


- essere stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, essere stati sottoposti, con esito negativo, a due prove per la ricerca della brucellosi effettuate ad almeno 6 settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE⁽¹⁾;
- 2) oppure rispondono alle condizioni per essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi⁽¹⁾, ovvero :
- a) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, oppure
- b) provengono da un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾, oppure
- c) provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nell'ambito dei piani di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE, da un'azienda diversa da quella di cui alle lettere a) e b) e devono :
- i) essere identificati individualmente ;
- ii) essere originari di un'azienda nella quale tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non presentano, da almeno 12 mesi, alcuna manifestazione clinica o di altro genere di brucellosi ;
- iii) — non essere stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni contro la brucellosi (*B. melitensis*), ed
- essere stati isolati nell'azienda d'origine sotto controllo veterinario e, durante il periodo d'isolamento, essere stati sottoposti, con esito negativo, a due prove per la ricerca della brucellosi, effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE
- oppure :
- essere stati vaccinati, con il vaccino Rev. 1, prima dei 7 mesi d'età, ma al più tardi 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione⁽¹⁾;
- G) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono :
- provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato, nel corso degli ultimi 12 mesi, alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*),
- esser sempre rimasti in detta azienda durante i 60 giorni che precedono la spedizione,
- esser stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei 30 giorni che precedono la spedizione, ad una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);
- H) a conoscenza del sottoscritto, e in base alla dichiarazione scritta rilasciata dal proprietario, non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda in cui siano state accertate clinicamente le seguenti malattie :
- negli ultimi 6 mesi l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. Mycoides* sottospecie micoide "Large Colony"),
- negli ultimi 12 mesi la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,
- negli ultimi tre anni l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Questo termine è tuttavia ridotto a 12 mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove ;

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

- I) sono stati acquistati :
- in un'azienda ⁽¹⁾: ⁽²⁾
 - presso un mercato riconosciuto ⁽¹⁾: ⁽²⁾;
 - in un paese terzo ⁽¹⁾: ⁽²⁾;
- J) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando ⁽¹⁾ per un centro di raccolta ⁽¹⁾, per un luogo di carico o d'imbarco ⁽¹⁾, per una stalla di negoziante ⁽¹⁾, per un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto ⁽¹⁾ :
- dall'azienda ⁽¹⁾, dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽¹⁾,
 - al luogo d'imbarco mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e tali da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a, il
(giorno di ispezione)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽²⁾ Eventualmente, indicare il nome. •